

OGGETTO

DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE -AGGIORNAMENTO-

AGGIORNAMENTO

2 DICEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 , COMMI 125 E 127 , LEGGE N.124 DEL 4 AGOSTO 2017(Legge annuale per il mercato e la concorrenza.) – GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017- PARERE CONSIGLIO DI STATO 1.6.2018 N. 1449 – CIRC. MINISTERO DEL LAVORO N.2 DELL'11.1.2019; CNDCEC documento del 15.3.2019 – ASSONIME circolare 22.02.2019 n.5; Art. 35, DL 30 aprile 2019, n. 34 conv. in legge 28 giugno 2019, n. 58; Nota congiunta Assonime e CNDCEC 6.5.2019

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
BILANCIO
BILANCIO NOTA INTEGRATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
000
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 36/2019: DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto l'obbligo di comunicare per le imprese le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni è stata modificata dall'art. 35, DL n. 34/2019.

Dalla lettura delle nuove disposizioni è possibile desumere innanzitutto che gli obblighi interessano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, "effettivamente erogati" dalle Amministrazioni pubbliche nell'esercizio finanziario precedente.

Inoltre, relativamente alle modalità di pubblicazione:

- il termine per la pubblicazione sul sito Internet è stato differito al 30.6 (in precedenza 28.2);
- la pubblicazione sul proprio sito Internet è stata estesa anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa.

Il Legislatore ha altresì rivisto il regime sanzionatorio, prevedendo una moratoria per le violazioni relative al 2018, in quanto le (nuove) sanzioni sono applicabili a decorrere dall'1.1.2020.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.84/2019

PAGINA

2/7

AMBITO SOGGETTIVO

La Legge n. 124 del 4.8.2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, all'art. 1 co. 125 - 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare, erano state introdotte per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere" ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.

Inizialmente, gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 gravavano su tre insiemi di soggetti: associazioni, fondazioni e ONLUS, imprese e cooperative sociali, come evidenziato nella seguente tabella.

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione
Associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, fondazioni e ONLUS	Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere	Nei propri siti Internet o portali digitali, entro il 28.2 di ogni anno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Trimestralmente, nei propri siti Internet o portali digitali
Imprese	Importo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato

Successivamente, il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ha modificato la disciplina in esame riscrivendo i citati commi da 125 a 129.

Dalla lettura delle nuove disposizioni è possibile desumere innanzitutto che gli obblighi interessano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, "effettivamente erogati" dalle Amministrazioni pubbliche nell'esercizio finanziario precedente.

Con la nuova formulazione del citato comma 125 e l'introduzione del comma 125-bis, il Legislatore ha, di fatto, individuato 2 raggruppamenti di soggetti:

- ▶ al primo raggruppamento appartengono:
 - associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
 - associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
 - associazioni / ONLUS / fondazioni;
 - cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n.

286/98;

- ▶ al secondo raggruppamento appartengono:
 - le imprese esercenti le attività ex art. 2195 C.c., tenute alla redazione della Nota integrativa;
 - le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, ossia micro-imprese / imprese individuali (compresi i contribuenti forfetari) / società di persone.

In assenza di specifiche indicazioni in senso contrario, si ritiene che gli obblighi di pubblicazione sui siti introdotti dal co. 125 si applichino solo ai beneficiari di erogazioni pubbliche residenti o stabiliti nel territorio italiano (circ. Assonime 5/2019).

1. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ONLUS;

Nel comma 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamati i seguenti soggetti destinatari:

- le associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del DLgs. 206/2005 (codice del consumo);
- le associazioni, le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tali soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali entro il 30.6 di ogni anno. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che, *“in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”*.

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri sono, inoltre, tenute a pubblicare trimestralmente sul proprio sito Internet / portale digitale *“l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”*.

2. IMPRESE

Nel nuovo comma 125-bis dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamate genericamente le imprese. Gli obblighi di trasparenza riguardano tutte le imprese, pubbliche e private, che beneficiano di erogazioni pubbliche.

Ai fini di identificare i soggetti tenuti all'adempimento, occorre evidenziare che il nuovo testo di legge distingue:

1. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile i quali devono pubblicare *“nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale*

bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

2. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa che devono assolvere all'obbligo di informazione mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nella circ. 11.1.2019 n. 2, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che, ai fini dell'applicazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, le cooperative sociali vanno considerate imprese, e sono quindi soggette alla disciplina di cui al comma 125-bis.

OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il nuovo comma 125 prevede che devono essere pubblicati esclusivamente i seguenti benefici: *“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”*.

La nuova disposizione conferma che l'oggetto degli obblighi informativi prescinde dalla forma e dal fatto che sia in denaro o in natura (ad esempio, messa a disposizione del soggetto di un immobile pubblico a titolo gratuito).

Come evidenziato da Assonime e dal CNDCEC il Legislatore ha circoscritto l'onere di pubblicazione ai soli aiuti specifici, assumendo quindi rilevanza i *“rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa”*.

Risultano, pertanto, escluse:

- le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute *“sulla base di un regime generale”*, ossia:
 - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
 - rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di:
 - corrispettivo per una prestazione svolta o di retribuzione per un incarico;
 - risarcimento.

LIMITE DI VALORE PER LA RENDICONTAZIONE

Ai sensi del co. 127 dell'art. 1 della L. 124/2017, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

La soglia di 10.000,00 euro deve essere riferita al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto sia che l'erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti.

PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Tra i soggetti eroganti le somme per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione sono state eliminate le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche amministrazioni (comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati) e le società da loro partecipate, nonché le società in partecipazione pubblica (comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati) e le società da loro partecipate.

I soggetti eroganti sono quindi ora individuati dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Regioni, Province, ecc.) e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (ad esempio, Autorità amministrative indipendenti di garanzia / vigilanza).

In considerazione del rinvio operato dalla L. 124/2017, sembra corretto fare riferimento, per quanto attiene alle relative definizioni, a quanto previsto dall'art. 2-bis co. 1 del DLgs. 14.3.2013 n. 33, secondo cui, ai fini del medesimo decreto, per "Pubbliche Amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della richiamata disposizione, *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

L'art. 2-bis co. 2 e 3 del DLgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al co. 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- agli enti pubblici economici e agli Ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;

- alle società in partecipazione pubblica come definite dal DLgs. 175/2016 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea).

La disciplina riguarda esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Con riguardo alle informazioni oggetto di pubblicazione, la Circolare ministeriale n. 2 specifica che le stesse devono essere fornite "preferibilmente in forma schematica" e devono essere "di immediata comprensibilità per il pubblico".

In particolare devono essere indicati:

- ▶ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- ▶ denominazione del soggetto erogante;
- ▶ somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- ▶ data di incasso;
- ▶ causale.

Inoltre, il Legislatore, con la nuova formulazione dei citati commi 125, 125-bis e 127 nei quali è fatto riferimento alle somme "effettivamente erogate", rafforza la rilevanza del principio di cassa, come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già chiarito in riferimento agli enti non profit.

RINVIO AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

L'art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), c.d. "decreto semplificazioni", stabilisce che, "per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dall'art. 1 co. 125 della L. 124/2017, a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Merita evidenziare che il nuovo comma 125-quinquies prevede che, in merito agli aiuti di Stato /aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione. A tal fine il soggetto beneficiario deve indicare l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro:

- ▶ nella Nota integrativa;
- ▶ nel proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.84/2019

PAGINA

7/7

Allo stesso modo, l'impresa può decidere di pubblicare in ogni caso nella Nota integrativa del bilancio, a prescindere dall'iscrizione dell'aiuto nel Registro, alcuni dei benefici ricevuti che ritiene particolarmente rilevanti.

SANZIONI

Il citato comma 125, nella previgente versione, prevedeva, in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame, soltanto per le imprese, la restituzione integrale delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno.

Il nuovo comma 125-ter, prevede che l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, a decorrere dall'1.1.2020, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Soltanto in caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

Il differimento dell'applicazione delle sanzioni all'1.1.2020 si traduce, di fatto, in una moratoria per il 2019 e, pertanto, le eventuali violazioni commesse nel 2019, relative alle erogazioni 2018, non saranno sanzionate.

Considerato infine che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 689/81, merita evidenziare che il trasgressore potrà beneficiare dell'oblazione prevista dall'art. 16 (pagamento di una somma ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo).

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita.

La disposizione rileva, tuttavia, anche per l'organo di controllo, il quale -chiamato a verificare anche il rispetto della legge- dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI